

responsabilità dell'accaduto, ma è stato arrestato chi su quelle responsabilità ha tentato di fare luce;

un appello pubblico per la liberazione di Ciancarella è stato sottoscritto, tra gli altri, da Don Luigi Ciotti, Rita Borsellino, Luciana e Giorgio Alpi e da numerose associazioni —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati circa i fatti di cui in premessa e quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, perché siano accertate al più presto le responsabilità della morte di Emanuele Scieri. (4-30821)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la « Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205 », ha convertito in sanzioni amministrative alcune sanzioni penali;

discutibili sono i criteri di valutazione alla base del provvedimento e la determinazione di norme sanzionatorie preesistenti in rapporto alla gravità dell'infrazione;

la stessa legge n. 164 del 10 febbraio 1992, relativa alla « nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini », dimostra come nel settore vitivinicolo si sia legiferato più sulla scorta di considerazioni e reazioni emotive rispetto a gravi episodi di sofisticazione che di una serena e congrua valutazione delle questioni in campo;

è ormai indispensabile ed indifferibile affrontare concretamente il problema relativo al rapporto tra violazione e sanzione (spesso si verificano modeste questioni am-

ministrative come errori sui registri di carico e scarico e sulla compilazione di documenti di accompagnamento);

rispetto a tutto ciò gli operatori vitivinicoli avvertono fortemente l'esigenza della congruità delle sanzioni rispetto alle violazioni (basta pensare che esiste un'ammenda di ben trentasei milioni di lire per ettolitro di vino non rispondente ai requisiti di legge) —:

se non ritenga necessario pervenire rapidamente ad un profondo riesame del sistema sanzionatorio al fine di eliminare gli squilibri esistenti tra sanzione e violazione favorendo in tal modo, attraverso una legislazione moderna e realistica, lo sviluppo di uno dei settori portanti della nostra economia. (3-06026)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale 244/E datata 28 dicembre 1999, con una interpretazione chiarificatrice ha ricondotto ad imponibilità gli immobili di proprietà delle Asl, delle Ipab e, in genere, degli enti pubblici che sono costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, fino ad ora, per generale e condivisa interpretazione degli enti stessi, non rientranti nell'imposizione Irpeg per la strumentalità dell'attività esercitata, esente da imposizione ai sensi dell'articolo 88, secondo comma del testo unico delle imposte sui redditi e, quindi, esenti pure essi;

tale circolare sostiene che tali cespiti costituiscano redditi fondiari autonomi, rispetto all'attività e quindi non riconducibili ad essa, così come prevede l'articolo 40 del testo unico citato per gli immobili strumentali delle imprese commerciali;

questo comporta un notevole aggravio d'imposta per tutti gli enti interessati, tra i quali tutte le Asl d'Italia e le oltre 6000 Ipab;

pur prevedendo la circolare la non sanzionabilità dei comportamenti adottati in presenza di questioni interpretative incerte, potranno essere effettuate le verifiche del caso, facendo riferimento alla dichiarazione del 1999 che in tal senso costituisce un'autodenuncia, addebitando imposte ed interessi per gli anni non ancora prescritti;

considerando l'ammontare delle imposte, il comparto incontrerebbe serie difficoltà —:

se non condivida che sarebbe necessario procedere a sanare completamente la situazione con norma di legge specifica che non assoggetti ad imposizione gli immobili degli Enti di cui al comma 2 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi;

se quanto sopra non si rivelasse possibile, se non condivida sia quantomeno necessario sanare perlomeno i comportamenti passati antecedenti al 1999;

se non reputi necessario, tramite i propri uffici, intervenire per approfondire la questione, sentendo i diretti interessati e cercando una soluzione a questa situazione. (5-08043)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 1992 è stata istituita la nuova provincia di Vibo Valentia, contestualmente ad altre sette nuove province (e precisamente Crotone, Biella, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania);

ovviamente la nascita di questo nuovo ente comporta l'istituzione di nuovi uffici a carattere provinciale;

tra gli altri dovrebbe essere costituito il cosiddetto « Polo Catastale », di cui allo stato, nonostante siano passati ben otto anni, non sia hanno notizie, benché la provincia abbia messo a disposizione i locali occorrenti che sono stati visionati dagli uffici finanziari competenti —:

se esistano motivi che ostano alla istituzione del « Polo Catastale » nella pro-

vincia di Vibo Valentia e quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per realizzare tale importante ufficio. (5-08059)

Interrogazioni a risposta scritta:

CIMADORO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la convenzione stipulata tra il ministero delle finanze e il ministero per le politiche agricole e forestali e la società Sara Bet srl, concernente le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili, ratificata con decreto il 25 agosto 1999, prevede all'articolo 2, comma 2, che: « Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto delle concessioni, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta »;

poiché l'inizio dell'attività oggetto della concessione decorrerà dal primo gennaio 2000, il termine di cui al predetto articolo deve ritenersi scaduto il 30 novembre 1999;

qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali, costituisce violazione degli obblighi contrattuali e comporta la revoca di diritto della convenzione (articolo 2, comma 3, della convenzione);

nei mesi scorsi ha generato grande incertezza e riprovazione il fatto che, a fronte di un capitolato di gara dettagliato ed esigente, abbia vinto la gara della Tris la società denominata Sara Bet, costituita pochi giorni prima, priva di *know how* e referenze, priva persino di un solo punto vendita, e dunque di una rete di ricevitorie, di terminali, eccetera, con sede presso un ufficio notarile, e manifestamente non attrezzata allo svolgimento del servizio affidato dallo Stato. Tale scenario rendeva di decisiva importanza l'appuntamento del 30

novembre, in cui tali incertezze e riprovazioni avrebbero dovuto essere fugate o rese evidenti;

nei giorni scorsi è stato dato ampio risalto alla costituzione di una società, da parte di Snai Spa e Lottomatica, per la fornitura di punti vendita e servizi relativi alle scommesse sulle corse Tris e al completamento della rete dei 18 mila punti vendita previsti dal bando di gara;

se sia stato già verificato dettagliatamente dalle autorità interpellate il completamento della rete di ricevitorie da parte della società Sara Bet;

se tale rete risponda ai requisiti previsti dal bando di gara;

chi abbia proceduto alla verifica del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la società Sogei possa condurre tale verifica nonostante l'evidente conflitto di interessi in corso, atteso che Sogei rappresenta una quota del capitale della società Lottomatica e che quest'ultima partecipi con Snai Spa alla costituzione di una società al servizio del gestore della Tris. (4-30767)

FRANZ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 4, convertito nella legge n. 52/83 vieta la pubblicità diretta ed indiretta degli articoli da fumo;

agli edicolanti è stata imposta una multa per aver violato le norme di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 4, sopracitato, mettendo in vendita la rivista « Smoker », da parte della guardia di finanza, la quale aveva anche provveduto al sequestro della rivista in varie edicole del territorio;

gli edicolanti, in forza dell'accordo nazionale con la Fieg e della legge sulla stampa (legge 416/1981 e successive modi-

fiche) sono tenuti a porre in vendita tutto il materiale che proviene loro dai distributori;

il rivenditore che si rifiuta di porre in commercio un prodotto editoriale proveniente dai distributori rischia la revoca della licenza amministrativa —;

se si ritenga corretta la procedura applicata nei confronti degli edicolanti;

se si ritenga che la sanzione economica, anche alla luce di quanto sopra esposto, non debba essere piuttosto comminata a soggetti diversi dagli edicolanti;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che una tale situazione, oggettivamente stridente, possa ripetersi in altre occasioni. (4-30774)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

il 19 gennaio 2000 è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1999 n. 508, riguardante « La Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati »;

l'articolo 2 della suddetta legge n. 508/99 prevede che il rapporto di lavoro del personale delle medesime istituzioni sia regolato contrattualmente nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aeree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente;